



(Tecnologia nella Scuola Secondaria di I Grado), ADMM (sostegno scuola secondaria I grado), ADSS (sostegno scuola secondaria II grado).

§ § §

ANTEFATTO

(primo ricorso)

Il prof. [REDACTED] ha svolto attività di docenza a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito, meglio specificata nel prospetto pubblicato nell'area riservata del servizio SIDI (doc. n. 1).

In forza dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, presentava - per il biennio 2022/2024 - istanza finalizzata all'inserimento/aggiornamento nelle graduatorie provinciali e di istituto ed era confermato, nella seconda fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con punteggio [REDACTED] classe di concorso A060, "Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado", oltre alle classi ADMM e ADSS - sostegno scuola secondaria di I grado, nonché le ulteriori in essa specificate (doc. n. 2), ricevendo incarico per l'a.s. 2022/23 [REDACTED]

Con istanza presentata il 19.10.2022 (doc. n. 4), protocollata il 20.10.2022 con prot. 10122 (doc. n. 5), il ricorrente chiedeva la proroga del trattenimento in servizio oltre il compimento del 67° anno di età (che avrebbe compiuto [REDACTED]) evidenziando di aver maturato presso l'Inps e Inarcassa un numero di contributo comprensivi dei servizi scolastici pari ad anni 17 e mesi 5 non sufficienti per il diritto alla pensione. A tal fine, allegava alla richiesta i relativi estratti contributivi (docc. n. 6 -7).

Constatata l'impossibilità di accedere al servizio Istanze online del MIM onde esprimere le preferenze per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, il ricorrente chiedeva delucidazioni ricevendo comunicazione circa la "cancellazione" automatica della domanda da parte del sistema dopo il compimento del 67° anno di età ai sensi della sopra citata ordinanza (doc. n. 8-9); in altri termini, il prof. [REDACTED] - avendo compiuto 67 anni di età il 12.07.2023 - era escluso d'ufficio dalle GPS.

Il prof. [REDACTED] ricorreva pertanto al Tribunale di Pavia (doc. n. 10).





Con ordinanza cautelare (doc. n. 11) e successiva sentenza (doc. n. 12), il Tribunale adito, in persona della ██████████, ordinava al Ministero convenuto di inserire il ricorrente nella “..seconda fascia delle classi di concorso A060 delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, e ADMM e ADSS – sostegno scuola secondaria di I grado – graduatorie uniche incrociate (GUI) seconda fascia, nonché nella seconda fascia delle Graduatorie d’Istituto, della scuola secondaria di primo grado dell’ambito territoriale di Pavia valide per gli AA.SS. 2022/24 ovvero per il corrente anno scolastico 2023-2024 nella posizione ██████████ e secondo il punteggio spettante e maturato ██████████ con ogni consequenziale provvedimento”, e condannava lo stesso Ministero al “.. risarcimento del danno per la mancata assunzione nel corrente anno scolastico 2023/2024 al pagamento a titolo di danno patrimoniale di una mensilità onnicomprensiva lorda per ciascuna mensilità maturata a far data dal 01.09.2023 al 31.08.2024, oltre tredicesima mensilità, e così per un totale complessivo di € 27.069,48 e successive maturande, oltre interessi dal dovuto al saldo, a riconoscere ed attribuire al ricorrente il punteggio correlato all’attività di insegnamento che non ha potuto svolgere, e segnatamente il punteggio massimo attribuibile per l’intero anno (12 punti);

- a riconoscere, sia sotto il profilo economico che giuridico, il servizio di insegnamento per l’intera annualità dell’anno scolastico 2023/2024, oltre alla regolare contribuzione utile al pensionamento”.

FATTO

1) In data 10.06.2024, l’odierno ricorrente presentava domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per gli AA. SS. 2024/25 e 2025/26 (doc. n. 13) per le classi di concorso:

- A001 - Arte e Immagine nella Scuola Secondaria di I Grado;
- A017 - Disegno e Storia dell'Arte negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado;
- A037 - Scienze e Tecnologie delle Costruzioni. Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica;
- A054 - Storia dell'Arte;
- A060 - Tecnologia nella Scuola Secondaria di I Grado;
- ADMM (sostegno scuola secondaria I grado);
- ADSS (sostegno scuola secondaria II grado).





In particolare, nella classe di concorso A060 (Tecnologia nella Scuola Secondaria di I Grado) il ricorrente ha conseguito un punteggio pari a [REDACTED] così determinato: i) [REDACTED] punti già maturati nell'a.s. 2021/22; ii) [REDACTED] punti per l'attività di docenza relativa all'a.s. 2022/23 (v. doc. n. 3); iii) ed ulteriori [REDACTED] punti per l'anno scolastico 2023/2024 come disposto in sentenza da codesto Tribunale (v. doc. n. 12).

2) In data 6 luglio 2024 sono state pubblicate le graduatorie provinciali ed il ricorrente è stato (nuovamente) escluso tant'è che alla successiva apertura del portale non ha potuto esprimere le (150) preferenze scolastiche.

3) Il sottoscritto difensore pertanto inviava un'email dapprima alla [REDACTED] (doc. n. 14) ricevendo poi riscontro dalla dott.ssa [REDACTED] del seguente tenore: *"In merito all'attuale situazione, si comunica che il suo assistito, avendo compiuto 67 anni di età, non risponde ai requisiti previsti dall'OM 88/2024, art. 6 co. 1 lett. b) e, pertanto, la sua domanda è stata automaticamente rimossa dal sistema e non risulta lavorabile"* (doc. n. 15). In buona sostanza, il prof. [REDACTED] è stato escluso automaticamente dall'algoritmo che regola le graduatorie per raggiunti limiti di età.

DIRITTO

- 1 -

Illegittima esclusione dalle graduatorie GPS di seconda fascia. Violazione principio di non discriminazione (clausola 4 della Direttiva UE 99/70).

Come specificato in premessa, il ricorrente risulterebbe escluso dalle GPS e GI, seconda fascia, per aver già compiuto i 68 anni di età posto che l'Ordinanza Ministeriale n. 88/2024 (art. 6, comma 1, lett. b) prevede, tra i requisiti per l'inserimento nelle graduatorie, che il docente non abbia compiuto i 67 anni al 1° settembre 2024.

Sul punto, si evidenzia che l'art. 509, comma terzo, del d.lgs 297/1994 dispone che: *«Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo [rectius: sessantasettesimo] anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo [rectius: settantunesimo] anno di età»*. E' infatti principio ormai codificato che il personale docente possa permanere in servizio fino al compimento dei 70 anni (oggi spostato a 71 anni in virtù dell'adeguamento alla speranza





di vita) a patto che nel periodo di trattenimento si riescano a raggiungere i contributi minimi richiesti per il pensionamento.

In combinato disposto con l'art. 517¹ del medesimo decreto legislativo, la deroga al principio dell'obbligatorietà del collocamento a riposo al raggiungimento del limite di età (67 anni) è applicabile anche al docente precario.

Contrariamente al dettato legislativo, il ricorrente è stato invece escluso dalle GPS per aver compiuto il 68° anno di età il 12.07.2023 sebbene non sussistano ragioni di incompatibilità tali da precludere l'estensione soggettiva della norma anche ai docenti privi di un contratto a tempo indeterminato.

Il prof. ██████ infatti, come documentato nel precedente ricorso (R.G. ██████), ha già maturato presso l'Inps e Inarcassa un numero di contributi, comprensivi dei servizi scolastici, pari ad anni 17 e mesi 6, a cui vanno aggiunti i contributi relativi agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24 e che sommati agli ulteriori da maturare sino a 71 anni sono sufficienti per il diritto alla pensione.

A tal fine si evidenzia che dall'estratto conto previdenziale non risulta, per l'ultimo periodo, la regolare contribuzione cui il prof. ██████ avrebbe avuto diritto sia in riferimento all'incarico svolto per l'anno 2022/2023, totalmente mancante, sia in relazione a quanto disposto dalla sentenza n. ██████ di codesto Tribunale (v. doc. n. 12), essendo indicati solo una contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici (NASPI).

Il trattenimento in servizio per un lasso di tempo oltre il compimento dell'età pensionabile di vecchiaia concesso al docente di ruolo, che non abbia raggiunto il diritto alla pensione, va riconosciuto, secondo la recente giurisprudenza di merito, anche ai docenti precari che si trovano nella stessa situazione. Diverse sentenze infatti tutelano ormai il diritto alla pensione minima anche per i docenti precari equiparandoli ai docenti di ruolo (Trib. di Palmi, ordinanza 06.01.2021 n. 37; Trib. di Sulmona, ordinanza n. 202/2020 del 20.03.2020; Trib. di Cassino n. 464 del 04.11.2020). Il docente precario che non abbia raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia, come nel caso in esame, può dunque continuare a svolgere l'attività oltre i 67 anni, fermo il limite di età di 71 anni, per il conseguimento del minimo della pensione trattandosi di un bene costituzionalmente

¹ *“Le disposizioni del presente titolo...Si applicano altresì, in quanto compatibili, al personale non di ruolo, salva diversa particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale”*





protetto intangibile dalla discrezionalità legislativa (Corte Costituzionale n. 282/91 e n. 33/2013- Tribunale di Palmi)².

La stessa Corte Costituzionale ha statuito che il conseguimento della “*pensione minima costituisce un bene inviolabile e il Miur non può eludere tale principio con previsioni che discriminano il lavoratore precario rispetto al personale di ruolo, per cui è espressamente prevista la possibilità di permanere in servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, se può raggiungere il minimo contributivo ai fini della quiescenza*”.

E’ di tutta evidenza che, in virtù delle disposizioni (e delle decisioni) sopra richiamate, il ricorrente ha diritto a permanere, oltre i 67 anni, nelle GPS da cui il Ministero resistente attinge per il conferimento degli incarichi di supplenza, posto che non ha maturato il diritto alla pensione, onde evitare di incorrere anche nella discriminazione vietata dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro Europeo sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva Europea 1999/70/CEE che tutela il diritto dei lavori a tempo determinato a non essere discriminati.

Non può non tenersi conto che la stessa Corte di Giustizia UE si è espressa nel senso che, in linea di principio, non siano ammissibili, perché ostano alla direttiva 2000/78/CE in tema di occupazione e condizione del lavoro, limiti di età per l’accesso al lavoro, non giustificabili per ragioni oggettive di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale (cfr. Corte di giustizia UE 13/11/2014 n. 416).

Ad ogni buon conto, occorre rilevare inoltre che la seconda legge Bassanini ha abrogato i limiti di età per la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni (art. 3, sesto comma, della legge 15 maggio 1997, n. 127).

L’O.M. 88/2023 e l’eventuale provvedimento di esclusione sono pertanto illegittimi e vanno disapplicati in quanto il prof. ██████ non possiede il requisito minimo di

² “ *Questi principi, proprio perché posti a presidio di un bene costituzionalmente protetto, nell’”an” sottratto alla disponibilità del legislatore ordinario dall’art. 38, comma 2, Cost.,...devono trovare applicazione anche in favore dei lavoratori precari, pena una irragionevole e arbitraria disparità di trattamento rispetto al personale di ruolo, in violazione del canone di uguaglianza/ragionevolezza cui all’art. 3 Cost....La lettura costituzionalmente orientata è la sola in grado di garantire anche al personale precario dell’amministrazione scolastica il raggiungimento dell’anzianità contributiva minima per conseguire il bene costituzionalmente protetto del diritto alla pensione – fermo il limite insuperabile dei 70 anni -evitando trattamenti discriminatori fondati sulla mera circostanza della natura a tempo indeterminato o determinato del contratto di assunzione del personale docente o ATA della scuola*”.





vent'anni di contribuzione per l'accesso alla pensione minima quale diritto costituzionalmente garantito; requisito che verrebbe senz'altro conseguito in caso di permanenza in graduatoria sino all'età di 71 anni.

A tal fine e per mero tuziorismo difensivo si rappresenta che, ove fossero accolte le legittime istanze dedotte, il prof. ██████ otterrebbe senz'altro una nomina tenuto conto del punteggio conseguito (██████) e degli incarichi conferiti nell'anno scolastico 2022/23 e 2023/24.

In conclusione, il diritto al conseguimento del requisito minimo per il pensionamento spetta anche al personale non di ruolo. Diversamente opinando, essendo stato abrogato l'articolo 24 della legge 160 del 1955³, che consentiva al solo personale non di ruolo di permanere sino a 70 anni, *“si perverrebbe ad un totale ribaltamento del regime precedentemente operante, facendo transitare il personale precario da un regime di favore ad uno di sfavore, con preclusione della protrazione dell'età lavorativa anche nell'ipotesi infausta di mancato raggiungimento del numero di anni richiesti per ottenere il minimo pensionistico”* (Trib. di Sulmona).

-2 -

Sulla giurisdizione del Tribunale ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

Il ricorrente lamenta l'illegittima esclusione dalla graduatoria provinciale per le supplenze (Gps) e di Istituto (GI) disposta, con ogni probabilità, per “sopraggiunti limiti d'età” stante l'assenza di notifica del provvedimento di esclusione.

Il *petitum* del presente giudizio è costituito dall'accertamento del diritto del docente/ricorrente all'inserimento nelle dette graduatorie rispettivamente di seconda fascia GPS e seconda fascia GI oltre alla consequenziale nomina di supplenza.

Appare superfluo ricordare che le graduatorie provinciali delle supplenze non costituiscono l'esito finale di un concorso per l'assunzione del personale docente, né di una valutazione comparativa fra candidati posto che alla formazione di dette graduatorie si perviene tramite una procedura che prevede solo la verifica del possesso di alcuni

³ *“Non possono essere conferiti incarichi e supplenze a professori che nell'anno scolastico precedente abbiano compiuto il 70° anno di età. Gli incarichi di insegnamento cessano in ogni caso dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui i professori incaricati compiono il 70° anno di età.”.*





essenziali requisiti e la consequenziale attribuzione del punteggio secondo i criteri fissati dalle tabelle allegate nelle Ordinanze Ministeriali. Di conseguenza, trattandosi di atti che esulano da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, di competenza del Giudice amministrativo, gli stessi *“non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c.”* (cfr. Cass. Civ. SS.UU., 13.02.2008, n. 3399; Adunanza Plenaria n. 11/2011).

L'art. 63, comma 1, del D.lgs n. 165 del 2001, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, *“tutte”* le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, *«incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali»*.

E a nulla rileva ai fini della giurisdizione del giudice ordinario, la circostanza che nel giudizio vengano in questione *“atti amministrativi presupposti”*.

Anche la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'Ordinanza n. 25840/2016, ha ribadito il doppio binario della giurisdizione chiarendo che, ai fini dell'individuazione del giudice competente, in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio. Conseguentemente, *“se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto, e solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo; se viceversa la domanda è volta specificamente all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, la giurisprudenza va attribuita al giudice ordinario”*. Nella specie, **la domanda di parte ricorrente verte essenzialmente sul riconoscimento del diritto soggettivo all'inserimento nelle GPS**; pertanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Nel medesimo solco si pone anche la recente sentenza n. 3188/2023 con cui il Tar Lazio ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla





domanda di annullamento rivolta al provvedimento di esclusione dalle GPS, essendo quest'ultimo un atto adottato dalla pubblica amministrazione in qualità di datore di lavoro, con discendente giurisdizione ordinaria in materia. Nel medesimo giudizio, lo stesso Ministero resistente ha affermato che le controversie inerenti il collocamento nelle graduatorie del comparto scolastico sono attribuite al giudice ordinario se il ricorso è diretto all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria e non all'annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo che disciplina la materia. **Spetta quindi alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione del provvedimento con il quale si depenna un insegnante dalle graduatorie GPS e di istituto, quando tale atto inerisce a vicende del rapporto di impiego privatizzato, legate ad un potere operante su un piano paritetico, basato sull'accertamento di fatti specifici.**

- 3 -

Sulla competenza territoriale

Nessun dubbio può porsi anche in ordine alla competenza del Tribunale di Pavia. Trattandosi infatti di azione giudiziaria promossa nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, trova pacifica applicazione l'art. 413, comma V, c.p.c. per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*. Esplicitamente si radica la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto. Il Tribunale competente deve essere individuato pertanto nel Tribunale di Pavia posto che l'ultimo incarico ricoperto dal prof. [REDACTED] è stato svolto presso [REDACTED] – [REDACTED] fino al 30.06.2023. Successivamente e relativamente all'anno 2023/2024, è intervenuta la sentenza n. [REDACTED] (v. doc. n. 13).

-4-

Istanza cautelare inaudita altera parte





Si insta affinché il Giudice adito voglia accogliere l'istanza cautelare *inaudita altera parte*, sussistendo tutte le condizioni di legge, al fine di scongiurare il danno grave ed irreparabile costituito dal mancato ottenimento del posto di lavoro e della conseguente mancata retribuzione economica, nonché della maturazione dell'annualità di servizio e del punteggio per il servizio dell'A.S. 2024/2025 e 2025/26, con conseguente perdita della possibilità di partecipazione a procedure per immissione in ruolo e/o concorsuali e/o di avanzare nella posizione delle GPS e GI e in definitiva della maggiore probabilità di ottenere in futuro ulteriori supplenze.

In modo ancor più specifico, nella vicenda in esame sussiste l'attualità del pregiudizio: ci si trova, infatti, nella condizione in cui l'evento pregiudizievole è già iniziato e l'intervento del Giudice della cautela può essere in grado di impedire il danno irreparabile al diritto.

Sono ormai imminenti le pubblicazioni dei bollettini per il conferimento delle nomine a tempo determinato.

Quanto al *fumus boni iuris*, lo stesso certamente potrà considerarsi sussistente alla luce dei motivi sopra meglio articolati, cui si rimanda.

Sussiste inoltre il requisito del *periculum* stante l'evidente gravissimo danno subito e subendo dal ricorrente per non essere inserito nelle Graduatorie Provinciali di seconda fascia per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26, con inevitabile perdita di chance anche in relazione agli anni successivi. L'esclusione dalle graduatorie determina infatti non solo la perdita dell'attività lavorativa ma anche l'impossibilità di ottenere incarichi di servizio per il tempo necessario alla revoca del provvedimento illegittimo.

Il requisito dell'urgenza è evidente laddove si consideri che in difetto di una decisione urgente, saranno frustrate le possibilità di esercitare la professione di docente per l'anno scolastico 2024-2025, perdendo oltre la retribuzione anche il relativo punteggio, che è strettamente correlato alle chance occupazionali.

Sempre in ordine al *periculum in mora* si evidenzia che *“il tempo a disposizione del ricorrente per raggiungere i 20 anni di contribuzione è comunque limitato (fino a 71 anni) e la protrazione della situazione in essere (mancato conferimento di incarichi) va*





ad erodere in modo irreparabile l'interesse a conseguire il raggiungimento dei requisiti per la pensione”(Tribunale di Trapani, sez. Lavoro, ordinanza cautelare del 21.09.2023).

§ § §

Per tutto ciò premesso, il ricorrente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, ritenendo l'esclusione pregiudizievole in termini di mancato punteggio e riconoscimento di contribuzione utile al raggiungimento del requisito minimo per il diritto alla pensione oltre che di retribuzione, nel riportarsi letteralmente anche alle circostanze risultanti dagli allegati versati in atti ai fini dell'integrazione degli elementi di fatto *ex art.* 414 e ss. c.p.c., e con riserva di impugnare l'eventuale documentazione che controparte produrrà a sua difesa disconoscendola *ex artt.* 2709 e 2719 c.c., riservandosi ogni altro diritto, da far valere eventualmente in separata sede,

ricorre d'urgenza e nel merito

all'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Pavia, affinché, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

In via preliminare e cautelare:

verificata la sussistenza del *fumus boni iuris* nonché del *periculum in mora* come descritti in atti, con decreto *inaudita altera parte* ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti:

- **ORDINARE** alle Amministrazioni resistenti, previa disapplicazione dell'O.M. 88/2024 nonché dell'eventuale provvedimento di esclusione dalle GPS mai notificato al ricorrente ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto, ad inserire il ricorrente nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, per le classi di concorso: A001 (Arte e Immagine nella Scuola Secondaria di I Grado); A017 (Disegno e Storia dell'Arte negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado); A037 (Scienze e Tecnologie delle Costruzioni. Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica); A054 (Storia dell'Arte); A060 (Tecnologia nella Scuola Secondaria di I Grado); ADMM (sostegno scuola secondaria I grado); ADSS (sostegno scuola secondaria), come





da domanda allegata al presente ricorso, dell'ambito territoriale di Pavia valide per gli AA.SS. 2024/26 secondo il punteggio spettante e maturato (██████████)

- e, per l'effetto, in caso di pubblicazione dei bollettini di nomina in corso di causa, **DISPORRE** la stipulazione di contratti a favore del prof. ██████████ per le medesime classi di concorso in ragione del punteggio conseguito;

- **DISPORRE** la facoltà di presentazione da parte del ricorrente della scelta ex art. 12 co. 3 e 9 O.M. n. 88/2024 delle sedi per il conferimento di incarichi di supplenza per gli anni scolastici 2024/2026 anche oltre il termine e anche in modalità;

- **DISPORRE** ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.

NEL MERITO

- **ORDINARE/CONDANNARE** le Amministrazioni resistenti, previa disapplicazione dell'O.M. 88/2024 nonché dell'eventuale provvedimento di esclusione dalle GPS mai notificato al ricorrente ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto, ad inserire il ricorrente nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, per le classi di concorso: A001 (Arte e Immagine nella Scuola Secondaria di I Grado); A017 (Disegno e Storia dell'Arte negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado); A037 (Scienze e Tecnologie delle Costruzioni. Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica); A054 (Storia dell'Arte); A060 (Tecnologia nella Scuola Secondaria di I Grado); ADMM (sostegno scuola secondaria I grado); ADSS (sostegno scuola secondaria), come da domanda allegata al presente ricorso, dell'ambito territoriale di Pavia valide per gli AA.SS. 2024/26 secondo il punteggio spettante e maturato (██████████)

- e, per l'effetto, in caso di pubblicazione dei bollettini di nomina in corso di causa, **DISPORRE** la stipulazione di contratti a favore del prof. ██████████ per le medesime classi di concorso in ragione del punteggio conseguito;

- **DISPORRE** la facoltà di presentazione da parte del ricorrente della scelta ex art. 12 co. 3 e 9 O.M. N. 88/2024 delle sedi per il conferimento di incarichi di supplenza per gli anni scolastici 2024/2026 anche oltre il termine e anche in modalità;





- **DISPORRE** ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.

- **CONDANNARE** le Amministrazioni al risarcimento del danno per le eventuali ritardate o mancate nomine, sia in termini economici che in termini giuridici di punteggio di servizio, a far data dal 01.09.2024 e sino alla data di condanna e successive maturande, oltre interessi e rivalutazione come per legge, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura equitativamente determinata dall'On. Giudicante ai sensi dell'art. 1226 c.c.

- in ogni caso adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dal ricorrente.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, anche e soprattutto alla luce della condotta assunta dal Ministero convenuto.

§ § §

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

In via istruttoria.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i documenti di seguito elencati:

- 1) prospetto incarichi svolti;
- 2) Istanza inserimento GPS 2022-2024;
- 3) [REDACTED];
- 4) email 19.10.2022;
- 5) comunicazione n. [REDACTED];
- 6)- 7) estratti contributivi;
- 8) – 9) email 19.07.2023 e del 24.07.2023
- 9) risposta [REDACTED]
- 10) Ricorso ex art. 414 c.p.c.;





- 11) ordinanza cautelare;
- 12) sentenza;
- 13) domanda inserimento AA.SS. 2024/2026;
- 14) email avv. [REDACTED];
- 15) risposta MIM.

La causa potrebbe essere decisa sulla base della sola documentazione prodotta, senza dar corso ad alcuna istruttoria, in ogni caso si chiede disporsi ai sensi degli artt. 210, 213 e 421 c.p.c. ordine di esibizione alla parte resistente di tutta la documentazione (eventuale pubblicazione delle nomine per la classe di concorso A060 “Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado”, del personale docente nell’Ambito Territoriale di Pavia, oltre alle ulteriori classi di concorso indicate nella domanda di inserimento, utile per la decisione della presente causa.

Con riserva all’udienza di discussione a norma dell’art. 420 c.p.c. di chiedere integrazione del contraddittorio ed ulteriori mezzi di prova in relazione alle difese e domande avversarie.

Sin d’ora e in caso di contestazione sulla quantificazione dei contributi, si chiede ammettere e disporre idonea CTU.

[REDACTED]

Avv. [REDACTED]

